



### La Corte Costituzionale muove un altro passo verso l'unificazione dell'adozione dei minori



Francesca Cristiani

Prof. ass. dell'Università di Pisa

**SOMMARIO:** **1.** La questione oggetto di esame e la decisione della Corte Costituzionale. – **2.** L'evoluzione nell'interpretazione del cognome come espressione dell'identità personale. – **3.** La riflessione sulle diverse ipotesi di adozione in casi particolari. – **4.** La progressiva assimilazione delle due forme di adozione nella unitaria prospettiva del riferimento all'interesse del minore.

#### 1. La questione oggetto di esame e la decisione della Corte Costituzionale

Il Tribunale dei minorenni di Bari, con ordinanza 17 gennaio 2025, ha posto alla Consulta la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 117, primo comma della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in coordinamento con l'art. 299, primo comma del codice civile

*“nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione in casi particolari, di sostituire il cognome dell'adottato minore di età con quello dell'adottante, derogando alla previsione che impone di anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato”.*

L'ordinanza, preliminarmente osservando come i dubbi di costituzionalità della norma in questione non possano essere superati in via interpretativa, richiama l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di tutela, attraverso l'art. 2 della Costituzione, del diritto all'identità personale e con esso del diritto al nome. In tale prospettiva sottolinea come il prenome e il cognome costituiscano il fulcro dell'identità giuridica e sociale dell'individuo, in collegamento alla formazione sociale che lo accoglie.

Evidenzia altresì il Tribunale come, nella materia in esame, sia sempre più accentuato il rilievo attribuito dal diritto vivente alla volontà dei soggetti minori, rilevando altresì che l'individuazione del segno distintivo del minore, costituito da nome e cognome, si pone

*“in funzione esclusiva del suo interesse, che è essenzialmente quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale”.*

L'ordinanza del Tribunale muove dal presupposto che il criterio di riferimento essenziale in materia, accolto da altre sentenze della Corte, sia costituito dalla ricerca della miglior soluzione possibile per l'adottando.

In tale prospettiva, la rigidità della regola che scaturisce dalle norme sottoposte all'attenzione della Consulta non consentirebbe di distinguere adeguatamente le diverse situazioni alle quali si applicano, in virtù del richiamo operato dall'art. 55 della legge n. 184 del 1983, alcune norme previste dal codice civile per l'adozione dei maggiorenni.

Pur essendo, infatti, le diverse ipotesi di adozione in casi particolari accomunate da tale richiamo alla normativa sull'adozione dei maggiorenni, quest'ultima meriterebbe di essere applicata, in concreto, soltanto tenendo conto della profonda differenza ontologica tra i due istituti. Differenza che impone appunto, per l'adozione di minori, l'imprescindibile riferimento al superiore interesse dell'adottando.

In questo caso, infatti, l'interesse pubblico alla certezza dell'attribuzione del cognome dovrebbe essere oggetto di bilanciamento con l'interesse del minore, destinato ad avere un peso preminente, interesse da proteggere attraverso una regola flessibile, che porti all'individuazione del cognome che risulti, attraverso una valutazione in concreto, a tal fine maggiormente idoneo.

L'ordinanza di rimessione ricorda altresì come l'esigenza di “compiere una delicata opera di bilanciamento tra l'interesse pubblicistico alla certezza delle regole in materia di attribuzione del cognome e la salvaguardia del diritto al nome come principale elemento di individualizzazione della persona nella società” sia stata sottolineata anche dalla giurisprudenza della Corte EDU, in particolare riconducendo il diritto al nome nell'alveo della tutela offerta dall'art. 8 CEDU.

In sintesi, la preclusione alla possibilità di ottenere, con la sentenza di adozione in casi particolari, la sostituzione del cognome del padre biologico, estraneo alla vita del minore, con il cognome dell'adottante, che lo stesso minore riconosce come figura paterna, configurerebbe una lesione della vita privata e familiare e si porrebbe in contrasto con il superiore interesse dell'adottando, fondando così l'illegittimità costituzionale della norma sottoposta all'esame della Consulta.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 210 del 2025<sup>1</sup>, ha dichiarato:

*“l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in relazione all’art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente all’adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore di età, il solo cognome dell’adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all’interesse del minore”.*

## 2. L'evoluzione nell'interpretazione del cognome come espressione dell'identità personale

La Corte Costituzionale precisa che la disciplina censurata

*“interseca sia il complesso tema dei rapporti tra l’attribuzione del cognome e il diritto all’identità personale sia la relazione tra l’adozione in casi particolari e le regole dettate per l’adozione del maggiore di età, cui l’art. 55 della legge n. 184 del 1983 opera un rimando”.*

Entrambi i profili vengono presi esaurientemente in esame dalla sentenza, che si pone in continuità e perfetta armonia sia con la sua stessa giurisprudenza più recente in relazione all’adozione dei minori<sup>2</sup>, sia con la giurisprudenza, anche sovranazionale, in tema di individuazione dei contenuti del diritto all’identità personale<sup>3</sup>, del quale il cognome e il prenome costituiscono una componente essenziale.

Quanto all’aspetto relativo al cognome, la Corte non manca di ribadire il riferimento alla duplice prospettiva che ne individua le due componenti, ovvero la funzione *identificativa* e quella *identitaria*<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> La sentenza è stata oggetto di un primo commento di CIANCIOLO, *Dall’automatismo normativo alla valorizzazione caso per caso*, in *Guida al diritto* n. 4/2026, 55 ss.

<sup>2</sup> Il riferimento più immediato è alle recenti sentenze della Corte che, in diverso modo, hanno valorizzato, nell’ambito dell’adozione, il ruolo imprescindibile e fondante dell’interesse del minore. Esemplari, in questo senso, la sentenza n. 33 del 2025, in tema di adozione internazionale da parte del *single*; la sentenza n. 183 del 2023, a proposito del mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine in caso di adozione cd. piena; la sentenza n. 79 del 2022, in relazione all’estensione della parentela all’adozione in casi particolari. Per la rilevanza specifica, sul tema, di queste sentenze, si veda oltre, nel testo, par. 4.

<sup>3</sup> La stessa ordinanza di rimessione del Tribunale richiama specificamente due pronunce della Corte EDU (26 ottobre 2021, terza sezione e 7 febbraio 2023, seconda sezione). Per una recente ricostruzione, in merito, degli itinerari di detta Corte, cfr. IANNICELLI, *Cognome e identità personale*, Pisa, 2025, 67 ss.

<sup>4</sup> V. in proposito DEL PRATO, *Interesse del genitore e interesse del figlio nella modifica del cognome*, in *Riv. dir. civ.* 2021, 947, il quale precisa come “la portata privatistica del nome assolve ad una funzione identitaria; identificativa ne è la funzione in ambito pubblicistico”.

Ed è proprio quest'ultima la funzione che più specificamente viene in considerazione nel momento in cui si ritenga di dover prevedere un margine di flessibilità nell'applicazione di una regola rigida, in quanto volta precipuamente a garantire l'interesse – più spiccatamente pubblicistico – alla identificazione del singolo nell'ambito della collettività.

La prospettiva privatistica del cognome fa di esso un tratto essenziale della personalità, che viene riconosciuto come bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 della Costituzione, per cui “la tutela del diritto al nome non è più la semplice protezione del segno distintivo individuale (termine essenziale di riferimento delle «regole del gioco» nelle attività del privato): il mezzo di identificazione ha acquisito un indubbio valore aggiunto grazie al suo potere evocativo dell'intera personalità umana”<sup>5</sup>.

La accentuazione di tale profilo ha rappresentato il presupposto fondante di altre pronunce in relazione alla “questione” del cognome, e, specificamente, della nota sentenza del 2022, da più parti definita rivoluzionaria<sup>6</sup>. Questa decisione, nel sovvertire la regola tradizionale dell'attribuzione del cognome paterno, considerata in contrasto con la parità tra i due genitori, percorre il medesimo cammino già tracciato da precedenti pronunce, sia della stessa Consulta, sia della Corte EDU, nel solco della valorizzazione del nome come realizzazione piena ed effettiva del diritto all'identità personale.

Lo specifico riferimento alla funzione *identitaria* del cognome porta inevitabilmente anche ad accentuare il ruolo della volontà dei soggetti *lato sensu* coinvolti, nel momento in cui si debba attribuire, modificare o sostituire il cognome, posto che, al contrario, il suo aspetto identificativo, corrispondente più immediatamente ad un interesse pubblicistico, è sottratto alla disponibilità dell'interessato.

In particolare, il comune accordo tra i genitori al momento dell'attribuzione del cognome alla nascita, accordo che con la sentenza della Corte n. 286 del 2016<sup>7</sup> rendeva

<sup>5</sup> Le espressioni riportate sono di GIARDINA, *Interesse del minore: aspetti identitari*, in *N.G.C.C.*, 2016, 160.

<sup>6</sup> Cfr. Corte Cost n. 131 del 2022, sentenza che è stato oggetto di numerosi commenti. V., tra altri, AL MUREDEN, *Il cognome tra autonomia dei genitori e identità personale del figlio*, in *N.G.C.C.*, 2022, 1092 ss. e in *Fam e dir.*, 2022, 882 ss.; *Cognome e identità personale nella complessità dei rapporti familiari*; SESTA, *Le nuove regole di attribuzione del doppio cognome tra eguaglianza dei genitori e tutela dell'identità del figlio*, *loc. ult. cit.*, 877 ss. Per un ampio esame dell'ordinanza con la quale la Corte aveva sollevato dinanzi a sé la questione cfr. TROIANO, *Il cognome dei figli ancora al vaglio della Consulta*, in *N.G.C.C.*, 2021, 598 ss.

<sup>7</sup> La sentenza n. 286 del 2016 nel consentire, in caso di accordo tra i genitori, l'aggiunta del cognome della madre a quello del padre, precisava come l'impossibilità, per il figlio, di essere identificato, fin dalla nascita, anche con il cognome della madre, costituisse una irragionevole compressione della sua identità personale. Per un commento alla pronuncia, si vedano, *ex plurimis*, AL MUREDEN, *L'attribuzione del cognome tra parità dei genitori e identità personale del figlio*, in *Fam. e dir.*, 2017, 213 ss.; CARBONE, *Per la Corte Costituzionale i figli possono avere anche il cognome materno, se i genitori sono d'accordo*, in *Corr. Giur.*, 2017, 165 ss.; FAVILLI, *Il cognome tra parità dei genitori e identità dei figli*, in *L.N.G.C.C.*, 2017, 818 ss. Per un panorama generale della normativa all'epoca vigente in materia di attribuzione del cognome ai figli cfr. CARICATO, *L'attuale normativa italiana in materia di attribuzione del cognome*, in *Il diritto al cognome materno*, a cura di FABBRICOTTI, Napoli, 2017, 7 ss.;

possibile l'attribuzione del cognome materno, diventa, con la pronuncia del 2022, presupposto imprescindibile per l'attribuzione del cognome di uno solo dei genitori.

La prevalenza del profilo identitario del cognome costituisce presupposto della accentuazione dell'elemento volontaristico, ai fini della sua scelta, anche nelle ipotesi di adozione in casi particolari e, specificamente, nel caso preso in esame dalla sentenza in commento.

La tutela del cognome, inteso “come rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati” merita infatti di essere assicurata attraverso la scelta della soluzione che, nei diversi casi concretamente verificabili, appare maggiormente idonea, anche in quanto rispettosa della volontà espressa dai soggetti coinvolti.

Se, come accennato, la rilevanza del profilo volontaristico è, pur nelle differenti ipotesi, univocamente frutto della accentuazione della prospettiva privatistica del nome, tuttavia il ruolo della volontà espressa dai genitori al momento di attribuzione del cognome al figlio alla sua nascita – e/o (anche) dal figlio se la questione sorge in un momento successivo – assume diverse sfaccettature e si colora di luce differente nelle ipotesi di adozione dei maggiorenni e dei minori in casi particolari.

In riferimento all'adozione dei maggiorenni, la Corte costituzionale si è pronunciata nel 2023<sup>8</sup>, attribuendo specifico e peculiare rilievo alla volontà dei soggetti coinvolti nel rapporto adottivo ai fini della individuazione del cognome a seguito dell'adozione.

In tale pronuncia la Corte, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 299, primo comma, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, precisa che questa possibilità non può che avere il presupposto della manifestazione del consenso favorevole a tale effetto proveniente dall'adottando e dall'adottante; compete, insomma, all'autonomia dell'adottante e dell'adottando la scelta dell'anteposizione del cognome di quest'ultimo a quello dell'adottante<sup>9</sup>. La richiesta che giustifica l'applicazione di una diversa regola, rispetto a quella automatica della anteposizione del cognome dell'adottante, muove infatti dalla considerazione che il cognome originario può avere assunto un rilievo identitario tale da configurare, con la sua posposizione al cognome adottivo, una lesione dell'identità personale dell'adottato. La Corte Costituzionale ha dunque censurato “l'irragionevolezza dell'automaticità e rigidità del meccanismo mergente dall'art. 299, primo comma, che sacrifica, aprioristicamente, il diritto all'identità personale dell'adottando”<sup>10</sup>.

---

TROIANO, *Unità della famiglia e disciplina del cognome*, in *Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, a cura di SALANITRO, Pisa, 2019, 247 ss.

<sup>8</sup> Il riferimento è alla sentenza n. 135 del 2023, per la quale si vedano BONILINI, *Il cognome dell'adottato maggiore di età*, in *Foro It.*, 2023, I, 2357 e TROIANO, *Automatismo vs libertà di scelta nella determinazione del cognome dell'adottato maggiore di età* in *N.G.C.C.*, 2024, 349 ss.

<sup>9</sup> V. BONILINI, *Adozione del maggiore di età e cognome dell'adottato*, in *Liber Amicorum per Michele Sesta*, Padova, 2025, 327.

<sup>10</sup> Le espressioni riportate tra virgolette sono di BONILINI, *op. ult. cit.*, 324.

Allo stesso modo, con la sentenza in esame, la Corte specifica che la scelta in ordine alla possibile sostituzione del cognome dell'adottando con quello dell'adottante, che *riflette la sua effettiva identità*, presuppone imprescindibilmente che “coloro che sono tenuti a esprimere i consensi e gli assensi all'adozione, in base agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983”, siano favorevoli a tale sostituzione.

In altri termini, la ineludibile tutela dell'interesse del minore e, specificamente, della sua identità personale, si inserisce necessariamente nella cornice rappresentata dalla manifestazione dei consensi richiesti dalla normativa sull'adozione<sup>11</sup>.

Funzione identitaria del cognome e valorizzazione dell'elemento volontaristico, nella preminente ed unitaria prospettiva dell'interesse del minore, sono dunque i cardini attorno ai quali ruota la sentenza della Corte, che coglie l'occasione per una analitica riflessione sulle diverse ipotesi di adozione in casi particolari, nelle quali la soluzione da seguire – preferibile in tale univoca prospettiva – impone una valutazione concreta delle peculiari caratteristiche di ciascuna di esse.

### 3. La riflessione sulle diverse ipotesi di adozione in casi particolari

I medesimi incontestabili presupposti della accentuazione dell'aspetto identitario del cognome e della precipua considerazione della volontà manifestata dai soggetti coinvolti, nell'ambito del rapporto adottivo, ai fini della scelta, nella corretta impostazione unitaria della imprescindibile e prioritaria salvaguardia dell'interesse del minore, possono assumere aspetti diversi e portare, conseguentemente, a soluzioni differenti in relazione alla – osserva la Corte – “complessa varietà di fattispecie” che “l'istituto dell'adozione in casi particolari abbraccia”<sup>12</sup>.

In particolare, se è vero che la caratteristica tradizionalmente individuata come discrezionale dell'adozione in casi particolari rispetto all'adozione cosiddetta “piena” sta nella mancata recisione dei vincoli con la famiglia di origine, è altrettanto indubitabile che nelle specifiche diverse situazioni, tutte inserite nella “cornice” dei casi particolari, la previsione inderogabile di tale caratteristica, “suggellata” dalla permanenza del cognome originario, comporta l'impossibilità di operare quel bilanciamento indispensabile, alla luce del fondamento dell'istituto dell'adozione dei minori, che impone di tenere conto

<sup>11</sup> Precisa acutamente TROIANO, *op. ult. cit.*, 343, come “Solo la rimessione della scelta agli interessati, quale presupposto della decisione del giudice, consente dunque di tenere conto di tutte le circostanze concrete rilevanti per la sfera personale dell'adottando maggiore di età, tali da rendere la sua identità fortemente correlata al cognome originario”.

<sup>12</sup> Analizza attentamente anche in prospettiva *de iure condendo* le diverse ipotesi di adozione in casi particolari, rilevando come alla loro incontestabile eterogeneità faccia da sfondo il minimo comun denominatore rappresentato dall'interesse del minore, IORIO, *Appunti per una riforma delle adozioni in Italia*, in *Liber Amicorum per Paolo Zatti*, II, Napoli, 2023, 1706 ss.

primieramente del miglior interesse del minore e, quindi, di applicare la soluzione in concreto preferibile a tutela del medesimo.

Si tratta allora di stabilire – in relazione alle riflessioni svolte poco fa sul carattere identitario del cognome come espressione, appunto, della identità personale – quale sia il peso che, nella singola fattispecie da regolare, il cognome abbia in tale prospettiva e se lo stesso sia sentito e apprezzato dal minore come segno di appartenenza al gruppo familiare da tale cognome, appunto, individuato.

La pronuncia della Corte prende analiticamente in considerazione, in proposito, i diversi casi che possono presentarsi come presupposto dell'adozione *ex art.* 44 della legge 184 del 1983.

Occorre allora verificare innanzitutto se l'adozione sia riferita ad un minore che abbia ancora un genitore biologico (del quale porta il cognome), tuttora titolare ed esercente la responsabilità genitoriale: genitore legato al minore, in concreto, non solo nominalmente, ma anche di fatto e affettivamente. In questo caso, alla prosecuzione dei legami con la famiglia originaria fa da naturale corollario la regola del mantenimento del cognome, che corrisponde perfettamente a tutti gli interessi in gioco.

Regola alla quale la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 135 del 2023 poc'anzi riferita, ha attribuito un margine di flessibilità, consentendo la scelta nel senso di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.

Quest'ultima pronuncia, riferita all'adozione di maggiorenni, incide sulla relativa norma, applicabile, per espresso richiamo dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983 n. 184, anche all'adozione in casi particolari<sup>13</sup>, imponendo una specifica valutazione, in concreto, dell'interesse dei soggetti coinvolti. Cioché, nell'ipotesi di minore il quale conservi un legame non solo giuridico ma anche affettivo con il genitore biologico – del quale porta il cognome, cognome con il quale lui stesso si identifica e che dunque rappresenta espressione della sua identità personale – ben potrà disporsi, con la sentenza di adozione, che il cognome adottivo venga non anteposto, bensì posposto a quello originario. Al contrario, non ci sarebbe, in questo caso, alcuna giustificazione nel prevedere, a tutela dell'interesse del minore, la sostituzione del cognome originario con quello adottivo.

Sostituzione che non appare opportuna neppure laddove il minore sia stato adottato nell'ambito della propria famiglia, a meno che – come la stessa sentenza ricorda – “ricorra il caso del minore che porta il cognome del genitore che ha ucciso l'altro genitore”. Ipotesi, quest'ultima, rispetto alla quale la sostituzione del cognome è consentita da apposita disposizione normativa, attraverso uno specifico procedimento amministrativo,

---

<sup>13</sup> Propende per l'applicabilità della regola che emerge dalla sentenza n. 135 del 2023 della Corte Costituzionale anche all'adozione in casi particolari, nonostante una non chiara affermazione della sentenza sul punto, CINQUE, *La nuova adozione del maggiorenne a servizio della genitorialità di fatto*, in *N.G.C.C.*, 2024, 1493.

con la conseguenza che risulterebbe ingiustificato impedire che la sostituzione possa essere l'effetto del procedimento di adozione<sup>14</sup>.

I casi nei quali si può addivenire alla pronuncia di adozione *ex art. 44* della legge 184 del 1983 possono, al contrario, rendere preferibile la sostituzione del cognome originario, laddove lo stesso venga a costituire un legame puramente formale con la famiglia biologica, legame del tutto inesistente, in fatto, per il disinteresse del gruppo familiare di origine, oppure perché espressione e ricordo di un genitore che sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.

In altri termini, quando il cognome costituisce una connessione *nominale* con un gruppo familiare i cui componenti hanno consapevolmente deciso di disinteressarsi del minore, orfano dei genitori e affetto da specifiche patologie<sup>15</sup> o con un genitore che si sia reso colpevole di comportamenti tali da giustificare una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, è evidente come il criterio del mantenimento ad ogni costo di tale connessione formale, come conseguenza del fatto che l'adozione *ex art. 44* si caratterizza per non recidere i legami con la famiglia di origine, meriti di essere messo in discussione.

Ciò rende indispensabile per un verso verificare in che misura il cognome originario costituisca, nel caso concreto, espressione della identità del minore, che con quel nome e cognome si identifica<sup>16</sup>, si rappresenta e si sente rappresentato all'esterno; per altro verso, e comunque, bilanciare la funzione identificativa del cognome con l'interesse del minore ad essere riconosciuto e rappresentato tramite il riferimento al gruppo familiare con il quale si è instaurata, a seguito dell'adozione, una effettiva e sostanziale comunanza di affetti.

Sotto il primo profilo ha certamente una rilevanza specifica l'età del minore, perché è naturale che la funzione identificativa, ma anche identitaria, aumenta e si consolida con il passare del tempo.

Peraltro, pur in presenza di una ormai acquisita e riconosciuta funzione identitaria del cognome originario, la sua sostituzione potrebbe essere rispondente all'interesse del minore, non solo per "lasciarsi alle spalle" un vissuto "da dimenticare", ma anche per risultare inserito in un nuovo e diverso gruppo familiare, con il quale rapportarsi in maniera del tutto paritaria, sotto l'aspetto identificativo, anche rispetto a tutti gli altri membri. A quest'ultimo proposito, in particolare, la Corte fa espresso riferimento alla "sussistenza (o anche la possibilità che possano nascere) fratelli o sorelle che hanno già (o potrebbero assumere) il cognome dell'adottante o degli adottanti".

Né si deve dimenticare che, nella valutazione concreta degli interessi in gioco, al fine di operare l'eventuale bilanciamento di opposte esigenze, un ruolo fondamentale è

<sup>14</sup> La Corte richiama espressamente l'art. 13 della legge n. 4 del 2018, che ha previsto disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.

<sup>15</sup> L'ipotesi riferita nel testo è quella della lett. c) dell'art. 44 della legge n. 183 del 1984.

<sup>16</sup> Rileva efficacemente GIARDINA, *op. cit.*, 163, come "tra passato e futuro, c'è un presente da rispettare: spesso ci preoccupiamo di ciò che un bambino diventerà domani, ma ci dimentichiamo che lui è qualcuno oggi".

svolto dalla volontà delle parti coinvolte, prima fra tutte l'adottando che, in ragione della sua età e capacità di discernimento, dovrà e potrà comunque essere ascoltato<sup>17</sup>, nella irrinunciabile prospettiva di giungere alla soluzione per lui preferibile.

Ed è proprio questa prospettiva che sta alla base della pronuncia della Corte, la quale censura la rigidità di una regola che non consente di adeguare la soluzione concreta alle differenti situazioni che si possono presentare nell'ipotesi di adozione in casi particolari che, seppur caratterizzata da un rinvio normativo all'adozione dei maggiorenni è, rispetto a quest'ultima, ontologicamente del tutto diversa, quanto meno in relazione alla sua *ratio originaria*<sup>18</sup>.

E non soltanto l'adozione *ex art. 44* della legge 183/1984 è, nel suo fondamento, lontana dalla funzione tradizionale, cd. "aristocratica", dell'adozione dei maggiorenni, ma negli anni si è assistito ad una sua costante evoluzione nel senso di una tendenziale sovrapposizione con l'adozione cd. piena, cosicché risulta sempre meno ragionevole applicare *de plano* all'adozione in casi particolari le norme previste per l'adozione regolata dal codice civile, in virtù del richiamo operato dall'art. 55 della legge.

#### **4. La progressiva assimilazione delle due forme di adozione nella unitaria prospettiva del riferimento all'interesse del minore**

La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, compie un ulteriore passo verso la convergenza tra l'adozione *ex art. 44* e l'adozione *ex artt. 6* e seguenti della legge

---

<sup>17</sup> Per una esauriente ricostruzione del riconoscimento del diritto del minore ad esprimere le proprie opinioni cfr. recentemente G. DE CRISTOFARO, *Il diritto del minore capace di discernimento di esprimere le sue opinioni e il cd ascolto tra c.p.c. riformato, convenzioni internazionali e diritto UE*, in *Liber Amicorum per Paolo Zatti*, II, cit., 1099 ss. Osservava all'indomani della riforma del 2012 come l'ascolto del minore rappresenti uno dei meccanismi funzionali alla realizzazione del diritto, esaltando la dimensione partecipativa che caratterizza la famiglia dei figli ROSSI CARLEO, *La famiglia dei figli*, in *Giur. It.*, 2014, 1264.

<sup>18</sup> Si è rilevato (cfr., tra altri, CINQUE, *La nuova adozione del maggiorenne a servizio della genitorialità di fatto*, cit.) come l'adozione dei maggiorenni si sia andata progressivamente discostando dalla tradizionale funzione di trasmissione del cognome e del patrimonio e sia divenuta, anche a seguito di diversi interventi giurisprudenziali, "polifunzionale", così da consentire di adattarsi alle multiformi identità delle realtà familiari adottive. Le differenti situazioni di fatto che possono costituire il presupposto di tale forma di adozione (osserva autorevolmente LENTI, in *Diritto della famiglia, Trattato Iudica-Zatti*, Milano, 2021, 1099, come, essendo rivolte le nuove funzioni dell'adozione dei maggiorenni a dare veste giuridica ad una genitorialità di fatto latamente intesa, in alcuni casi si tratti di "un'adozione in casi particolari rimandata nel tempo") giustificerebbero una flessibilità normativa che invece la Corte costituzionale ha escluso con riferimento al cognome dell'adottato maggiorenne, con la sentenza n. 53 del 2025. Cfr. in merito la nota critica di CINQUE, *All'identità non si comanda... ma l'adottato maggiorenne non può portare il solo cognome adottivo*, in *N.G.C.C.*, 2025, 1177 ss.

del 1983, allineandosi anche ad altri recenti pronunce che si muovono nel senso di un progressivo avvicinamento delle due ipotesi di adozione dei minori.

Risale già all'indomani della legge del 1983 l'auspicio che autorevole dottrina<sup>19</sup> aveva mosso verso un superamento della differenza di effetti tra le due forme di adozione dei minori. Si osservava, in proposito, che l'effettiva funzione svolta dall'adozione in casi particolari rendeva irragionevole la differenza e preferibile un suo superamento, che avrebbe consentito il pregevole risultato di evitare di configurare una categoria di figli "marginali"<sup>20</sup>, ovvero quelli vissuti in una famiglia adottiva "con la *deminutio* dell'adozione in casi particolari".

La prospettiva di un'eliminazione della duplicità degli effetti dell'adozione dei minori sembrava condivisa, seppure per *incidens*, anche dalla Consulta fin dal 1994, quando la stessa fu chiamata a pronunciarsi in relazione all'adozione in favore della persona singola<sup>21</sup>.

Non c'è dubbio che la successiva evoluzione giurisprudenziale abbia proseguito il cammino verso l'avvicinamento tra le due forme di adozione.

L'attenuazione delle differenze si è realizzata in primo luogo per tramite di una progressiva estensione, in via interpretativa, delle ipotesi di adozione in casi particolari, estensione che ha accentuato inevitabilmente l'unicità funzionale delle due ipotesi, acuendo allo stesso tempo il divario tra l'adozione in casi particolari e l'adozione dei maggiorenni, alla disciplina della quale la legge n. 184 del 1983 opera rinvio, con la previsione dell'art. 55.

L'adozione *ex art.* 44 ha in effetti assunto un ruolo concreto che certamente non era quello immaginato dal legislatore<sup>22</sup>. Lunghi dal rivestire carattere residuale, è divenu-

<sup>19</sup> Cfr. in merito, tra altri, BUSNELLI, in *N.L.C.C.*, 1984, 12; BESSONE FERRANDO, *Minori e maggiori di età (Adozione dei)*, in *Noviss. Dig. it.*, app. V, Torino, 1984, 90; GIUSTI, *L'adozione dei minori di età in casi particolari*, in *Il Diritto di famiglia, Trattato* diretto da BONILINI CATTANEO, vol. III, Torino, 2007, 540, il quale osservava l'inopportunità della scelta del legislatore del 1983 perché, "anziché prevedere uno strumento alternativo di adozione sarebbe stato sufficiente disporre, nel quadro di un sistema uniforme nel suo elemento essenziale, costituito dall'attribuzione all'adottato dello *status* di figlio legittimo, una disciplina meno rigida per presupposti e condizioni, capace di dare il giusto riconoscimento alla diversità delle situazioni sostanziali presupposte, ma senza prescindere da una tendenziale unitarietà di regolamentazione".

<sup>20</sup> La eloquente espressione è di MOROZZO DELLA ROCCA, *Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari*, in *Fam. e dir.*, 2013, 838 ss.

<sup>21</sup> Il riferimento è alla sentenza n. 183 del 1994, nota come "caso Di Lazzaro", nella quale la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sottoposta dalla Corte d'Appello di Roma sul presupposto (non condiviso dalla Corte) che la Convenzione di Strasburgo imponesse senza esclusioni l'adozione da parte del *single*, ipotizzò la possibilità che il legislatore potesse "ampliare l'ambito di ammissibilità dell'adozione di un minore da parte di un solo adottante, qualificandola in ogni caso con gli effetti dell'adozione legittimante. In proposito sia consentito rinviare, tra altri, a CRISTIANI, *L'adozione da parte del singolo: normativa convenzionale, legge italiana e prospettive di riforma alla luce dell'interesse del minore*, in *N.G.C.C.*, 1994, I, 608 ss.

<sup>22</sup> Osserva FERRANDO, in *Adozione del minore. Linee evolutive e problematiche attuali*, in Liber

to strumento di normale impiego proprio in considerazione della capacità, “grazie alla sua elasticità, di adattarsi alla varietà di situazioni in cui è necessario dare ai bambini una nuova famiglia”<sup>23</sup>, varietà di situazioni nelle quali si configura un modello di famiglia sempre più eterogeneo e distante da quello tradizionale<sup>24</sup>.

Elasticità della normativa che, in particolare, ha consentito di ricondurre nell'ambito dell'adozione in casi particolari e precisamente in quella prevista dalla lett. d) dell'art. 44, l'adozione da parte di uno dei membri della coppia unita civilmente<sup>25</sup>, questione rispetto alla quale la legge n. 76 del 2016 ha fatto una scelta di compromesso<sup>26</sup>, lasciando la soluzione del problema<sup>27</sup> all'interpretazione della giurisprudenza.

Più in generale, si è assistito ad una evoluzione pressoché costante nella interpretazione del concetto di *impossibilità* di affidamento preadottivo, cui fa riferimento, appunto, la lett. d) dell'art. 44, che, rigorosamente intesa nei primi anni di vigenza della legge (quando l'ipotesi corrispondente era quella prevista dalla lett. c) dell'art. 44) come *impossibilità di fatto* dell'affidamento preadottivo, è stata successivamente interpretata

---

Amicorum per Michele Sesta, cit., 808, come “l'istituto ha percorso un sentiero evolutivo grazie al quale è stato applicato oltre i limiti immaginati dal legislatore”.

<sup>23</sup> Le parole riportate nel testo sono di FERRANDO, *op. ult. cit.*, 801 ss.

<sup>24</sup> Rileva SESTA, in *Verità e relazioni familiari: Roberto Conti intervista Gabriella Luccioli e Michele Sesta*, in *Accademia*, 2024, 597, come “la parola ‘famiglia’ è riferita a una pluralità di modelli familiari socialmente tipizzati e da tempo giuridicamente tutelati: nell'ordinamento non si rinviene più la famiglia ma le famiglie”. In merito alle attuali, fluide caratteristiche della famiglia e dei legami di coppia cfr., tra altri, BUSNELLI, *La parabola del matrimonio tra la crisi dell'istituto e la “resilienza” di una istituzionalizzazione familiare*, in *Divorzio e famiglie, mezzo secolo di storia del diritto italiano. Atti del Convegno Ca' Foscari Venezia 11-13 novembre 2021*, a cura di CAMARDI, Padova, 2022, 9 ss.; e, *ivi*, CAMARDI, *Presentazione*, 5; DI NICOLA, *Differenziazione dei modelli familiari e pluralizzazione del legame di coppia*, 81 ss.; FERRANDO, *Divorzio e riforme degli istituti familiari*, 37 ss.; PATTI, *Dall'isola all'arcipelago?*, 49 ss.; SESTA, *Matrimonio e famiglia a cinquant'anni dalla legge sul divorzio*, 67 ss. Questo stesso Autore, in *Persona del minore e rapporti di coppia nella riforma dei processi familiari*, in *Liber Amicorum per Paolo Zatti, cit.*, 1859, rileva che “è proprio partendo dalla posizione dei figli che va ricostruito l'intero diritto di famiglia”. Per una disamina dell'interesse del minore nell'ambito delle “nuove famiglie” e nella crisi della coppia, cfr. altresì C. IRTI, *Nuovi modelli familiari e tutela del minore nella crisi del rapporto di coppia*, in *Diritto civile minorile*, a cura di CORDIANO e SENIGAGLIA, Napoli, 2024, 185 ss.

<sup>25</sup> Come ha osservato pressoché unanimemente la dottrina fin dai primi commenti della legge n. 76 del 2016 la vera e propria differenziazione tra coniugi e parti dell'unione civile si gioca sul piano della filiazione: cfr. FERRANDO, *Conclusioni*, in *L.N.G.C.C.*, 2016, 1777; QUADRI, *Unioni civili: disciplina del rapporto*, *ivi*, 1688; ZATTI, *Introduzione al Convegno*, *ivi*, 1663; BARBA, *Unione civile e adozione*, in *Fam. e dir.*, 2017, 381 ss.

<sup>26</sup> Cfr. in proposito, tra altri, gli interessanti rilievi di MOROZZO DELLA ROCCA, *Le adozioni in casi particolari ed il caso della stepchild adoption*, in *Il Corr. giur.*, 2016, 1203 ss.

<sup>27</sup> La pressoché totale equiparazione tra matrimonio e unione civile, basata sul principio di non discriminazione a causa dell'orientamento sessuale, avrebbe dovuto piuttosto consentire, con una scelta meno compromissoria, alle parti dell'unione civile l'adozione ex art. 44, lett. b). Sul punto, tra altri, ZATTI, *op. loc. ult. cit.*; V. BARBA, *op. loc. ult. cit.*, in *Fam. e dir.*, 2017, 381 ss.

anche come *impossibilità giuridica* dell'adozione. Si è rilevato<sup>28</sup> come la lettera d) costituisce una autentica clausola generale che il giudice può concretizzare in relazione ai singoli casi. Una volta letta nel prisma dell'interesse del minore, l'ampia dizione di "impossibilità di affidamento preadottivo" si presta ad abbracciare situazioni molteplici in cui è nell'interesse del bambino dare veste giuridica a relazioni familiari già vissute.

Così, la Corte di Cassazione<sup>29</sup> ha ritenuto ammissibile la costituzione dell'adozione ex art. 44, lett. d), nei confronti di colui (o colei) che, unito ad altro *partner* nell'ambito di una stabile relazione omosessuale, abbia instaurato un rapporto affettivo con il figlio di questi, affermando che tale disposizione "integra una clausola di chiusura del sistema", alla quale si possa ricorrere ogni volta che, nel precipuo interesse del minore, sia opportuno dare forma giuridica ad una situazione di fatto, il mancato riconoscimento della quale – o, a maggior ragione, la cui interruzione – possa costituire motivo di sacrificio della tutela del bambino, da assicurare in via assolutamente prioritaria. Tale soluzione è stata poi costantemente seguita dalla giurisprudenza successiva.

Pur condividendo la opportunità di una interpretazione elastica della normativa<sup>30</sup>, non si può mancare di sottolineare il pericolo rappresentato da non corrette interpretazioni e opinabili applicazioni, in concreto, dell'interesse del minore, la cui stabilità e continuità affettiva, nel diritto ad un ambiente *familiare*, deve prevalere su ogni altra esigenza eventualmente contrastante. In altri termini, si deve evitare rigorosamente che questo interesse diventi un vero e proprio scudo con il quale, giustificando ogni scelta del legislatore ed ogni soluzione della giurisprudenza, si finisca per coprire altri interessi, che non necessariamente meritano analoga o paritaria tutela. In merito all'applicazione dell'art. 44, lett. d), talvolta il mantenimento di una situazione di fatto, ormai instaurata, potrebbe infatti determinare la conseguenza di dare preminente spazio alla protezione di interessi egoistici del singolo<sup>31</sup>, non necessariamente coincidenti con quelli dell'adot-

<sup>28</sup> Cfr. FERRANDO, *Lo stato di figlio nel prisma dell'interesse del minore*, in Liber Amicorum per Paolo Zatti, II, cit., 1668.

<sup>29</sup> La Corte di Cassazione, con sentenza del 22 giugno 2016, n. 12962 – emessa all'indomani dell'emanazione della legge n. 76 del 2016, non applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie oggetto di pronuncia – si è allineata alla giurisprudenza di merito, che si era ripetutamente pronunciata positivamente, seppur non in maniera univoca, accogliendo un'interpretazione in qualche modo avallata anche dalla modifica apportata alla norma dalla legge n. 149 del 2001 che, con l'introduzione della lett. c), ha contribuito ad ampliare i margini di elasticità già riconosciuti, in via interpretativa, alla fattispecie dell'adozione in casi particolari. La sentenza è stata oggetto di numerose note di commento. Si veda per tutti, anche per una diffusa analisi della evoluzione giurisprudenziale nell'interpretazione della lett. d) (*olim c*) dell'art. 44, FERRANDO, *Il problema dell'adozione del figlio del partner*, *Commento a prima lettura della sentenza della Corte di cassazione n. 12962 del 2016*, in N.G.C.C., 2016, 1213 ss.

<sup>30</sup> Obiettivamente, soprattutto considerando che la stessa "clausola" cui si riferisce la Corte di cassazione è stata utilizzata per consentire l'adozione del figlio del convivente *more uxorio* della coppia eterosessuale, è incontestabile che risulterebbe del tutto ingiustificata una differenziazione basata soltanto sull'orientamento sessuale dei soggetti in questione, che si risolverebbe in una inammissibile discriminazione.

<sup>31</sup> Rileva acutamente LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in Riv. dir. civ., 2016,

tando, attribuendo a ciascuno, indistintamente, un *diritto alla filiazione senza certezza* che questa non corrisponda soltanto al suo egoistico interesse, eventualmente in conflitto con quello, prioritario, dell'adottando.

In secondo luogo, la giurisprudenza, valorizzando il profilo funzionale delle due forme di adozione, sempre sulla scorta dell'imprescindibile riferimento, in entrambe, all'interesse del minore<sup>32</sup> ha promosso una tendenziale parificazione di effetti per le due differenti ipotesi normative, operando una sorta di osmosi reciproca tra l'una e l'altra.

Paradigmatiche, in questo senso, appaiono le pronunce n. 79 del 2022<sup>33</sup> e n. 183 del 2023 della Corte Costituzionale.

Con la sentenza del 2022 la Corte ha risolto il delicato problema interpretativo originatosi all'indomani della modifica dell'art. 74 c.c.<sup>34</sup>, sulla necessità di considerare, o meno, le adozioni in casi particolari ex art. 44 della legge n. 183 del 1984 incluse tra le ipotesi di adozione che danno vita ad un vincolo di parentela tra il minore adottato e la famiglia dell'adottante<sup>35</sup>. La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante<sup>36</sup>, muovendo dalla constatazione che "la rete dei legami parentali incarna uno dei possibili istituti che la Repubblica è chiamata a

---

come, talvolta "la dichiarata priorità dell'interesse del minore si risolve nell'effettiva promozione dell'interesse degli adulti".

<sup>32</sup> Nella sentenza n. 33 del 2025 la Corte costituzionale ha ricordato come la centralità dell'interesse del minore sia plasticamente riprodotta anche intitolazione della legge del 1983: "Diritto del minore ad una famiglia".

<sup>33</sup> Osserva come l'intervento della Consulta sul punto avvicina in maniera significativa la disciplina dell'adozione in casi particolari a quella "piena" IORIO, *op. cit.*, 1707.

<sup>34</sup> Cfr. in proposito recentemente CAMPIONE, *Gli "itinerari" della parentela dalla l. n. 219/2012 ad oggi*, in *Liber amicorum per Michele Sesta*, cit., 421 ss. Interessante l'accento ad una possibile "penetrazione della autonomia privata nel contesto giuridico della parentela" che si legge in RIZZUTI, *Premesse ad uno studio sulla parentela elettiva*, *ivi*, 1683.

<sup>35</sup> Per le diverse soluzioni proposte dalla dottrina cfr., tra altri, Morozzo Della Rocca, *Il nuovo status di figlio e le adozioni in casi particolari*, *op. loc. cit.*

<sup>36</sup> Cfr. in merito, tra altri, CINQUE, *Nuova parentela da adozione in casi particolari: impatto sul sistema e nati da surrogazione di maternità*, in *N.G.C.C.*, 2022, 1013 ss.; FERRANDO, *Adozione in casi particolari e rapporti di parentela. Cambia qualcosa per i figli nati da maternità surrogata?*, in *Questione Giustizia*, 7 giugno 2022; CHIRICHALLO, *Adozione in casi particolari e unità dello stato filiale. La Consulta indica al legislatore l'agenda della riforma*, in *Famiglia*, n. 3/2022, 17 maggio 2022; SESTA, *Stato giuridico di filiazione dell'adottato nei casi particolari e moltiplicazione dei vincoli parentali*, in *Fam. e dir.*, 2022, 904 ss. All'indomani della sentenza della Corte, in relazione ad una ordinanza della Casazione (Sez. I, n. 10989/2022) nella quale si ribadisce come possa essere rispondente all'interesse del minore la coesistenza di legami parentali sia con la famiglia di origine che con quella adottiva, cfr. FERRANDO, *Adozione in casi particolari e pluralità di rapporti parentali*, in *Fam. e dir.*, 2022, 1117 ss. Segnala gli effetti della sentenza n. 79 del 2022 in relazione alla apertura della adozione ex art. 44 ai parenti entro il quarto grado del minore non orfano RIZZUTI, *L'adozione mite della propria nipote*, in *Fam. e dir.*, 2024, 482.

favorire al fine di proteggere, con una proiezione orizzontale dell'obiettivo costituzionale, l'interesse del minore".

Con la sentenza n. 183 del 2023 la Consulta ha escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 27, comma terzo della legge sull'adozione, del quale ha proposto una interpretazione costituzionalmente orientata, basata sull'interesse preminente del bambino a vedere preservate relazioni affettive, la cui rottura potrebbe cagionare traumi ulteriori proprio al soggetto da proteggere<sup>37</sup>. La tutela dell'interesse del minore, comune a tutte le ipotesi di adozione che lo riguardano, si esplica anche con la protezione della partecipazione alla cerchia familiare. Pertanto, la rete dei legami affettivi di cui è parte il minore deve essere protetta e mantenuta sia sotto il profilo giuridico, attribuendo ai legami stessi il suggello del vincolo di parentela, sia, comunque, evitando che il figlio veda di fatto cancellata ogni relazione con la originaria cerchia familiare di riferimento, purché sussista, in concreto, un suo interesse a mantenere, con la stessa, relazioni di tipo socio-affettivo.

Nella medesima prospettiva della progressiva convergenza delle due forme di adozione si porrebbe anche la eventuale equiparazione tra coppia genitoriale e *single* ai fini della legittimazione a presentare disponibilità all'adozione; equiparazione ormai sancita, com'è noto, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 2025<sup>38</sup> in riferimento all'adozione internazionale. Le motivazioni di tale pronuncia, che pone alla base della decisione la considerazione, in concreto, dell'interesse del minore, sarebbero infatti sicuramente replicabili anche con riferimento all'adozione nazionale<sup>39</sup>, apparendo obiettivamente difficile, in astratto, giustificare un differente trattamento, in relazione alla richiesta di adozione da parte di un *single*, in ragione del fatto che la disponibilità ad adottare sia riferita ad un minore di nazionalità italiana o straniera<sup>40</sup>.

<sup>37</sup> Cfr. in proposito DOGLIOTTI, *Questa è l'adozione da preferire!*, in *Fam. e dir.*, 2024, 128 ss.; GRASSO, *La Corte Costituzionale "apre" all'adozione aperta*, in *N.G.C.C.*, 2024, 321 ss.; SPANGARO, *L'adozione duttile, in nome del miglior interesse del minore*, in *Giur. It.*, 2024, 2048 ss.

<sup>38</sup> La sentenza n. 33 del 2025 è stata commentata in *questa Rivista*, n. 8 del 2025, 435 ss., da ASTONE, *Adozione del singolo e famiglia monoparentale: le prospettive dopo la decisione n. 33/25 della Corte Costituzionale*; BILOTTI, *L'accesso della persona singola all'adozione internazionale. Il supremo garante invade un ambito riservato al decisore politico?*; CALDERAI, *Dalla "natura" alla società: l'adozione nel canone costituzionale*; CRISTIANI, *Adozione da parte del single e interesse del minore*. V. altresì LONG, *Un'involuzione copernicana*, in *N.G.C.C.*, 2025, 993 ss.

<sup>39</sup> Con ordinanza 11 marzo 2026 il Tribunale di Venezia, sulla scorta della sentenza n. 33 del 2025, ha sottoposto alla Corte la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 29 *bis* della legge nella parte in cui, per rinvio all'art. 6, non include i soggetti parti di un'unione civile tra i legittimati a presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero. La decisione della Corte, inevitabilmente, sarà destinata a produrre, direttamente o indirettamente, effetti anche in relazione all'adozione nazionale.

<sup>40</sup> Come è stato rilevato (cfr. CRISTIANI, *op. loc. ult. cit.*), peraltro, in concreto, il procedimento previsto per l'adozione nazionale che comporta la scelta comparativa tra i diversi aspiranti all'adozione, difficilmente potrà portare all'accoglimento della disponibilità espressa da un *single*. Laddove *single* e coppia genitoriale possano essere paritariamente considerati sotto il profilo della loro

In conclusione, riprendendo il filo del discorso più direttamente riferito alla sentenza in commento, si può osservare come la Corte Costituzionale – con la declaratoria di illegittimità della norma che impedisce, dettando una regola rigida in relazione all'attribuzione del cognome all'adottato in casi particolari, la sostituzione del cognome originario con quello adottivo, laddove tale sostituzione risulti, in concreto, maggiormente confacente all'interesse dell'adottando – abbia aggiunto un ulteriore mattone alla costruzione di una disciplina unica per le due forme di adozione.

Ancora una volta, emerge la necessità di garantire in via prioritaria e preminente, nell'adozione dei minori, il rispetto e la tutela di colui che è al centro dell'istituto, ovvero l'adottando.

Tutti gli aspetti presi in esame dalla sentenza della Corte, ovvero il profilo identitario del cognome, la rilevanza della volontà espressa dai soggetti coinvolti, la relazione tra adozione dei maggiorenni e adozione in casi particolari, devono essere letti attraverso la lente del miglior interesse del minore<sup>41</sup>, che impone di valorizzare l'unicità funzionale delle due forme di adozione<sup>42</sup> e di percorrere con convinzione la strada della loro definitiva unificazione.

## ABSTRACT

Il contributo prende in esame la sentenza n. 210 del 2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 55 l. n. 184/1983, in relazione all'art. 299 c.c., nella parte in cui preclude, nell'adozione in casi particolari, la sostituzione del cognome dell'adottato con quello dell'adottante. Si osserva come la pronuncia si collochi nel solco dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di identità personale, valorizzando la funzione identitaria del cognome e la rilevanza della volontà dei soggetti coinvolti, censurando altresì l'automatismo normativo in favore di una valutazione in concreto orientata al superiore interesse del minore. L'analisi si sofferma, inoltre, sulla varietà delle fattispecie riconducibili all'adozione ex art. 44 e sul progressivo avvicinamento tra le diverse forme di adozione, nella prospettiva di una loro tendenziale convergenza.

---

specificità idoneità affettiva e capacità educativa nei confronti del bambino in stato di abbandono, è evidente, infatti, che la richiesta proveniente dal *single* sia inevitabilmente destinata a soccombere, in via comparativa, rispetto a quella proveniente da una coppia di genitori.

<sup>41</sup> Per una diffusa analisi del significato e della rilevanza dell'interesse del minore, anche alla luce delle fonti sovranazionali nell'ambito delle categorie della nuova dogmatica minorile cfr. SENIGAGLIA, *I principi e le categorie del diritto civile minorile*, in *Diritto civile minorile*, a cura di CORDIANO e SENIGAGLIA, cit., 131 ss.

<sup>42</sup> Rileva FERRANDO, in *Adozione del minore. Linee evolutive*, cit., dopo limpida analisi dei mutamenti intervenuti nell'applicazione delle due forme di adozione, anche in virtù dell'interpretazione data dalla giurisprudenza, in relazione ai differenti effetti tra le due ipotesi: "Ci si può chiedere se la loro sopravvivenza nel nuovo contesto non mostri elementi di irragionevolezza che ne suggeriscano la cancellazione o la revisione".

*This article critically examines Constitutional Court Judgment No. 210 of 2025, which declared unconstitutional Article 55 of Law No. 184/1983, in conjunction with Article 299 of the Civil Code, insofar as it precludes, in cases of adoption in special circumstances, the replacement of the adoptee's surname with that of the adopter. The ruling is situated within the evolving jurisprudence on personal identity, highlighting the identity-forming function of the surname and the significance of the parties' expressed will, while rejecting rigid statutory formalism in favor of a contextual, best-interest assessment. The discussion further addresses the diverse scenarios encompassed by adoption under Article 44 and underscores the ongoing convergence between distinct forms of adoption, pointing toward their progressive unification.*